

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3927

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASSANDRO

Presentata il 10 gennaio 1972

Riconoscimento del servizio prestato [anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle scuole secondarie in qualità di incaricato di insegnamento presso le università o gli istituti superiori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 26 luglio 1970, n. 576, prevede per gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie il riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio prestato in quelle stesse scuole in qualità di fuori ruolo. In tal modo è stato escluso dal riconoscimento il servizio non di ruolo prestato dallo stesso personale in qualità di incaricato di insegnamento presso le università od istituti superiori.

È evidente che tale esclusione è ingiusta ed inaccettabile anche sotto l'aspetto equitativo. È assurdo, infatti, non riconoscere un servizio svolto ad un livello di istruzione universitaria, cui in genere sono chiamati solo coloro che hanno dato ampie prove di capacità culturali e professionali quando poi si riconosce il servizio non di ruolo prestato nella scuola elementare e nella scuola media agli insegnanti passati successivamente all'in-

segnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Bisogna però aggiungere che in base all'articolo 2 della citata legge n. 576 è riconosciuto agli insegnanti elementari il servizio non di ruolo prestato nelle scuole secondarie.

Alla luce di queste considerazioni ho ritenuto opportuno assumere l'iniziativa legislativa che sottopongo al vostro esame, onorevoli colleghi, con la quale è previsto che nei confronti del personale insegnante delle scuole statali di istruzione secondaria, il servizio non di ruolo prestato, senza demerito, prima della nomina in ruolo, in qualità di incaricato d'insegnamento presso le università o gli istituti superiori, venga riconosciuto, ai fini economici e di carriera, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni fissate dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al personale docente di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria, il servizio, prestato senza demerito, anteriormente alla nomina in ruolo, presso le università statali e gli istituti superiori in qualità di incaricato di insegnamento regolarmente retribuito su fondi a carico del bilancio dello Stato, è riconosciuto ai fini economici e di carriera nei limiti e alle condizioni fissati dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576.